

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
DECIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Cristiano De Giovanni ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. omissis/2014 R.G.

promossa da:
SOCIETA' SNC E GARANTI

ATTORI

contro:

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.11.2017

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione¹

Gli attori, SOCIETA' SNC E GARANTI, hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n *omissis* e di quello di apertura di credito a valere sullo stesso per mancanza di prova scritta, accertare e dichiarare che sul contratto di conto corrente n *omissis* erano stati applicati interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, costi, competenze e remunerazioni in violazione di norme imperative e di accordi, accertare e dichiarare la sussistenza di un credito in favore della SOCIETA' SNC, accertare e dichiarare che sul contratto di conto corrente n *omissis* erano stati rinvenuti interessi non dovuti, accertare e dichiarare accertare che la banca convenuta aveva agito in violazione della legge 108/1996 con conseguente richiesta di trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria, accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia dei suddetti contratti con riferimento alle clausole di pattuizione di interessi usurari e anatocistici trimestrali e del tasso di interesse ultralegale, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della maggior somma di € 35.742,45 per interessi debitori, commissioni di massimo scoperto e spese e condannare la banca convenuta alla restituzione di detto importo oltre ai danni da quantificarsi in corso di istruttoria, accogliendo l'*exceptio doli et nullitatis* esperite dai fideiussori per la invalidità e nullità della pretesa creditoria eventualmente azionata dall'istituto di credito.

Nel costituirsi, BANCA, ha chiesto rigettarsi le avverse domande.

Nel corso della istruttoria è stata espletata CTU.

Con provvedimento del Presidente di Sezione del 15.12.2016 il presente procedimento è stato assegnato allo scrivente.

Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere (Cass. Civ. Sez. III, 12.7.2005 n 14611).

L'eccepita nullità del contratto di conto corrente n *omissis* e di quello di apertura di credito a valere sullo stesso per mancanza di prova scritta è infondata.

¹ La presente sentenza viene redatta secondo i criteri di cui alla pronuncia della Suprema Corte, Sez. U, n. 642 del 16/01/2015 e ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del DL 179/12, convertito dalla legge 221/12, come introdotto ai sensi del DI n. 83/2015, convertito dalla legge 132/15.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Cristiano De Giovanni n. 4732 del 5 marzo 2018

Nel costituirsi la convenuta ha depositato copia dei contratti inerenti i rapporti intercorsi tra la stessa banca convenuta e la SOCIETA' SNC quanto a:

- conto corrente ordinario n *omissis* acceso in data 4.5.2007 presso l'agenzia di *omissis* (doc. 1 e 3);
- apertura di credito sul conto corrente n *omissis* per € 30.000,00 concessa in data 4.5.2007 (doc. 2 e 3);
- mutuo chirografario n *omissis* rispetto all'importo di € 25.800,00 concesso in data 9.3.2010 con piano di ammortamento e condizioni economiche (doc. 4 e 5);
- apertura di credito sul conto corrente n *omissis* per € 230.000,00 del 7.3.2013 (doc. 6).

La convenuta, mediante dette allegazioni documentali, ha fornito, quindi, prova del fatto che a GARANTI era stata consegnata copia sia del contratto di conto corrente che dei successivi affidamenti e sia del contratto di mutuo chirografario e del relativo documento di sintesi.

I vizi relativi ai rapporti intercorsi tra le parti come prospettati dagli attori non sono fondati per le ragioni che si indicano.

Occorre premettere che la tacita accettazione degli estratti conto ex art 1832 c.c. non determina la improcedibilità delle domande degli attori come eccepito dalla convenuta dal momento che trattasi di condotta idonea a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c. (vds in tal senso Cass. Civ., Sez. I, 29.7.2009 n 17679; conf. Cass. Civ., Sez. I, 25.11.2010 n 23971).

Ciò premesso l'espleta perizia d'ufficio costituisce, a parere di questo Tribunale, uno strumento sufficiente per trarre argomentazioni idonee a supportare le circostanze fatte vale dalla convenuta e, quindi, per confermare che le domande formulate nel presente giudizio dagli attori vanno rigettate.

E, infatti, se è vero, che la consulenza tecnica non costituisce in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita è, altrettanto vero, che essa può assicurare al rango di fonte oggettiva di prova dei fatti accertati dal consulente e riferiti nella sua relazione quando si risolve nell'accertamento di circostanze rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (Cass. Civ. Sez. III, 19.1.2006 n 1020 Cass. Civ. Sez. L., 17.8.2000 n 10916; Cass. Civ. Sez. II, 5.5.1998 n 4520): nel caso di specie il tipo di accertamenti demandanti al tecnico avendo ad oggetto l'eventuale applicazione di interessi originari o sopravvenuti si risolvono in valutazioni e ricostruzioni tecniche che non possono essere rimesse, per la loro necessaria e specifica preparazione e qualificazione, alle nozioni che il comune giudice può avere anche alla luce della esaustiva indicazione dei criteri utilizzati dal tecnico per la redazione dell'elaborato.

Stando così le cose il contenuto e le conclusioni della CTU sono integralmente condivise e richiamate dal Tribunale atteso che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, - come avvenuto nel caso di specie- esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (nel caso di specie nessuno è intervenuto durante le operazioni peritali) sicché non colgono, poi, nel segno le critiche rivolte all'elaborato a vario titolo dal difensore degli attori le quali, peraltro, appaiono orientate a sostenere una tesi di parte più che a evidenziare profili negativi discordanza da dati fattuali dovendo rilevarsi che le note critiche redatte dal difensore della parte sono irrilevanti perché redatte non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità (Cass. Civ. Sez. L, 21.4.2005 n 8297).

Ebbene il CTU ha concluso che rispetto ai rapporti economici oggetto del contendere non risulta esservi stata usura originaria sia per il tasso di interesse e sia per le commissioni di massimo scoperto

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Cristiano De Giovanni n. 4732 del 5 marzo 2018

e che dal calcolo del T.E.G. effettuato non è stato necessario effettuare alcun ricalcolo quanto agli interessi e quanto alle commissioni di massimo scoperto.

La mancata prova dei pretesi inadempimenti in cui sarebbe incorsa la banca convenuta non solo determina il rigetto della domanda restitutoria degli attori ma anche della domanda risarcitoria non essendo stata provata la esistenza di una condotta lesiva degli interessi dei contraenti-correntisti.

Né può ravvisarsi alcuna violazione del principio di buona fede per la revoca immediata dell'affidamento disposta dalla banca convenuta in quanto nei contratti intercorsi tra le parti la facoltà di recesso è stata espressamente disciplinata e, successivamente, è stata legittimamente esercitata dalla stessa convenuta a fronte del mancato pagamento di n 6 rate alla data del 10.12.2013.

Del pari il mancato riscontro di elementi idonei a configurare la rilevanza di un fatto eventualmente costituente reato implica il rigetto della ulteriore richiesta degli attori di trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria.

Le eccezioni sollevate dagli attori, GARANTI, rispetto al carattere fraudolento delle pretese economiche avanzate dalla banca convenuta quale soggetto garantito dagli odierni attori vanno rigettate in quanto i risultati cui è pervenuto il CTU valgono ad escludere qualsiasi intento abusivo e/o fraudolento degli importi richiesti dalla banca agli stessi GARANTI giusta lettera fideiussoria del 28.2.2013 (doc. 7 della convenuta).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri dello scaglione di valore indeterminabile-complessità media di cui al D.M. 55/2014.

I costi della CTU, come liquidati in atti, sono posti definitivamente a carico degli attori, in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:

- rigetta le domande degli attori;
- condanna gli attori, in solido, a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi;
- pone definitivamente ed esclusivamente a carico degli attori, in solido, i costi della CTU, come liquidati in atti;

Così deciso in Roma in data 1 marzo 2018.

**il Giudice
Cristiano De Giovanni**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*